

NUOVO RITO

**TRIBUNALE
DI MASSA
Cancelleria Fallimentare**

**FALLIMENTO DI: "O.R.F.I.N. DI GIOVANNI BOGGIA & C.
S.N.C. IN LIQUIDAZIONE**

Con sede in Carrara (MS) Via della Parmignola, 23 - P.I. 00270950454
Nonché del socio illimitatamente responsabile [REDACTED]

R.F. 31/2017

**Giudice Delegato: Dr. Alessandro Pellegri
Curatore : Dr. Florio Bertilorenzi**

PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE EX ART. 104-TER L.F.

Spett.li membri del Comitato dei Creditori

Il sottoscritto Dott. Florio Bertilorenzi, Curatore del fallimento in epigrafe,

P R E M E S S O C H E:

- a norma dell'art. 87, L.F., è ancora in corso l'inventario dei beni mobili mentre la perizia di stima dei beni immobili di proprietà della società e del socio è stata consegnata allo scrivente in data 26.2.2018 ed è in corso il deposito in cancelleria;

come previsto dall'art 104-ter primo comma L.F. si sottopone alla Vostra approvazione il seguente:

PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

al fine di ottenere l'autorizzazione necessaria per la sua esecuzione, con l'impegno ad integrarne i punti che – a giudizio delle SS.VV. – meritino un chiarimento, modifiche od integrazioni, nonché a depositare un programma supplementare al termine delle operazioni di inventario qualora le risultanze della loro valutazione lo rendano necessario.

INDICE	Pag.
1. La situazione patrimoniale della fallita	2
2. L'esercizio provvisorio e l'affitto dell'azienda o di singoli rami di essa	7
3. Sussistenza e possibilità di un concordato fallimentare	7
4. Le azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie da esercitare	8
5. Possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami o di rapporti giuridici in blocco	11
6. Previsioni di incasso e di soddisfacimento per i creditori concorsuali	11
7. Necessita' di collaborazioni	11
8. Conclusioni	12

1. LA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA FALLITA

Presupposto del programma di liquidazione è la formazione dell'inventario, atto questo finalizzato all'apprensione, ricognizione e valutazione dei beni del fallimento, vincolati al soddisfacimento dei creditori concorsuali. Nel caso di specie, oltre ai beni immobili di cui diremo appresso, l'inventario in corso sta riguardando beni mobili rappresentati da minuterie e pezzi di ricambio che la società utilizzava per l'istallazione e riparazione di impianti di refrigerazione che costituivano l'oggetto della propria attività, beni che a detta del socio amministratore Boggia Giovanni nonché da una prima valutazione del perito stimatore dei beni immobili, che sarà incaricato anche della stima di detti beni mobili, avrebbero un valore di realizzo modestissimo se

non addirittura nullo¹ Alla data di presentazione della domanda di concordato, il patrimonio sociale era costituito dalle seguenti attività:

ATTIVITA'	SALDO AL 19/12/2013
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	230.500
Terreni e fabbricati	230.000
Attrezzature Industriali e commerciali	500
CREDITI	34.795
Crediti verso clienti	34.659
Altri crediti	136
DISPONIBILITA' LIQUIDE	330
Cassa	33
Banca C.R. Carrara	297
TOTALE ATTIVO	265.625

L'attivo del fallimento è quindi oggi essenzialmente costituito da beni mobili ed immobili nonché da crediti verso clienti.

Relativamente ai beni immobili essi sono costituiti da:

A) **CAPANNONE INDUSTRIALE.** Il capannone è censito al catasto del comune di Carrara con i seguenti identificativi: 1) foglio n.69, particella n.14, subalterno n.1, categoria D/8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni), rendita euro 2.172,54. 2) foglio n.69, particella n.1288, categoria F/1 (Area Urbana), mq 120. Ditta intestata: O.R.F.I.N. di Giovanni Boggia & C. S.N.C. con sede in Carrara, C.F. 00270950454, proprietà per 1000/1000.

Il perito incaricato della stima Arch. Francesco Coltelli ha evidenziato alcune rilevanti irregolarità urbanistiche²: non sanabili.

¹ La maggior parte del materiale inventariabile è realizzabile solo a peso quali rottami metallici.

² La porzione di capannone oltre i ml 7,50 dal fronte strada è sicuramente illegittima; - la tettoia aperta realizzata nella corte pertinenziale è sicuramente illegittima; - la porzione di capannone sanata ha subito un intervento di ristrutturazione, con probabile innalzamento della copertura e modifiche interne, realizzato in assenza di permesso

Anche in funzione di dette irregolarità ha attribuito al capannone i seguenti valori di realizzo pari a complessivi euro 192.010,00 così determinato :

- Capannone legittimato Mq 213, coefficiente di commerciabilità 100%, €/mq 520,00 per un valore di realizzo di € 110.760,00;
- Capannone irregolare Mq 177 coefficiente di commerciabilità 50%, €/mq 520,00 per un valore di realizzo di € 46.020,00;
- Tettoia irregolare Mq 70 coefficiente di commerciabilità 12,5%, €/mq 520,00 per un valore di realizzo di € 4.550,00;
- Area scoperta utilizzabile Mq 590, coefficiente di commerciabilità 10% €/mq 520,00, per un valore di realizzo di € 30.680,00

B)FONDO COMMERCIALE

Il fondo commerciale è censito al catasto del comune di Carrara con i seguenti identificativi:

- 1) foglio n.103, particelle graffate n.33 e 34 subalterno n.1, categoria C/2, classe 4 (Magazzino), rendita euro 160,10 Ditta intestata: BOGGIA Giovanni, C.F. BGGGNN42L07D735Y, proprietà per 1/1.

Al fondo risulta unito funzionalmente, di fatto, il seguente immobile

- 2) foglio n.103, particella n.37, subalterno n.1, categoria C/1, classe 3 (Negozio), rendita euro 151,84 Ditta intestata: TONETTI Sergio, C.F. TNTSRG13P08B832W, proprietà per 1/1.

Il tecnico incaricato della stima Arch. Francesco Coltelli ha rilevato nella propria relazione che "è legittimo ritenere che il bene compravenduto in regime transitorio di comunione legale appartenga in comproprietà ai coniugi Giovanni Boggia e Anna Giuntoni, ciascuno per la quota pari ad ½."

Il perito stesso ha quindi evidenziato alcune rilevanti irregolarità urbanistiche in parte non sanabili. Anche in funzione di dette irregolarità ha attribuito al fondo commerciale suddetto un valore complessivo pari ad euro 66.990,00 di cui ovviamente il 50% di pertinenza del fallito socio Boggia Giovanni.

Inoltre il predetto perito ha evidenziato che sussistono le condizioni giuridiche per intraprendere il procedimento di usucapione dell'immobile ad uso negozio adiacente al fondo commerciale precedentemente descritto ed individuato con il mappale 37, sub.1. Trattasi di un vano ad uso negozio, a tutti gli effetti funzionalmente unito al fondo commerciale precedentemente descritto, che i coniugi Boggia possiedono ed utilizzano (locandolo) sin dalla data di acquisto del fondo commerciale stesso. Nel caso in cui tale azione di usucapione venisse esercitata il valore commerciale degli immobili di cui al presente punto B) dovrebbe essere incrementato della somma di euro 35.000,00 al netto di euro 5.000 quali oneri della pratica di usucapione. In definitiva, quindi, il più ottimistico valore che il fallimento potrebbe realizzare attraverso la vendita della quota di tali fondi commerciali di pertinenza del socio Boggia Giovanni ammonterebbe a circa euro 51 mila.

MODALITA' DI VENDITA BENI IMMOBILI

Quanto alle modalità di vendita dei beni immobili le vendite saranno effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 3 4 e 5 dell'art 107 L.F. Considerate le caratteristiche dei beni stessi sopra descritte lo scrivente ritiene opportuno procedere alla vendita direttamente, sulla base dei valori di realizzo definitivamente indicati dal tecnico incaricato dall'Arch. Francesco Coltelli, tramite procedure competitive da attuarsi con uno o più tentativi di vendita senza incanto tenendo conto, anche

riguardo alla pubblicità, delle disposizioni generali in materia di vendite giudiziarie immobiliari adottate dal Tribunale di Massa.

Si ritiene inoltre che il primo tentativo di vendita possa avvenire ad un prezzo base pari valore di stima attribuito dal predetto tecnico, con possibilità di offerta minima pari al 75% del prezzo base. Gli eventuali successivi tentativi di vendita saranno effettuati riducendo progressivamente il prezzo di un importo pari al 10% del prezzo base relativo al precedente tentativo rimasto infruttuoso, con conseguente adeguamento dell'offerta minima.

Quanto sopra, ovviamente, salvo eventuali nuove disposizioni generali del nuovo Giudice Delegato Dott. Alessandro Pellegrini in materia di vendite immobiliari endofallimentari.

BENI MOBILI

Relativamente ai beni mobili non conoscendo allo stato l'effettivo valore di realizzo si formula riserva di integrazione del programma di liquidazione salvo che dalla stima del tecnico incaricato risultino beni vendibili solo a peso (alla stregua di rottami metallici) e che abbiano un valore di presumibile realizzazione inferiore ad euro 2.000,00. In tal caso si procederà alla vendita senza procedura competitiva acquisendo due o tre proposte di acquisto da parte degli operatori specializzati in tale commercio.

CREDITI VERSO CLIENTI

Nella situazione contabile alla data di apertura della procedura concordataria erano esposti crediti verso clienti per circa euro 35 mila. A parte due o tre significative posizioni di credito (tra cui una nei confronti della società ORFIN Research & Development SRL di cui diremo in seguito) che rappresentano oltre il 70% del totale crediti, per il resto trattasi di posizioni di modesto importo che non giustificherebbero l'attività di recupero giudiziale. Allo stato è stata inviata ai clienti con

posizioni aperte richiesta di pagamento del credito risultante dalla scritture contabili della società fallita. In caso di contestazioni si preferirà la soluzione transattiva senza tuttavia escludere, per le posizioni di importo più rilevante, oltre all'intimazione di pagamento a mezzo di un legale, anche l'avvio del procedimento monitorio.

BENI IN LEASING

La società non risulta detenere beni in leasing.

* * * * *

2. L'ESERCIZIO PROVVISORIO E L'AFFITTO DELL'IMPRESA O DI SINGOLI RAMI DI ESSA

L'esercizio provvisorio

Come in precedenza evidenziato l'esercizio provvisorio dell'impresa non è stato disposto mancandone totalmente i presupposti. Alla data di fallimento risultava in essere un contratto di locazione con la società T.E.B. SAS DI ERCOLINI ROBERTO avente ad oggetto una parte del capannone artigianale, contratto che sta proseguendo con la curatela. Il predetto contratto, stipulato con decorrenza 01/06/2014 per la durata di anni 6, scadrà quindi il 01/06/2020. Alla data del fallimento la durata residua risultava quindi inferiore a 4 anni per cui, a norma dell'art. 80 secondo comma L.F., non è concessa al curatore la facoltà di recedere anticipatamente concedendo un equo indennizzo.

* * * * *

3. SUSSISTENZA E POSSIBILITA' DI UN CONCORDATO FALLIMENTARE

A tutt'oggi non sono state presentate, né, allo stato, è prevedibile che lo siano, proposte di concordato fallimentare.

* * * * *

4. LE AZIONI RISARCITORIE, RECUPERATORIE E REVOCATORIE DA ESERCITARE

Azioni recuperatorie e revocatorie

Oltre alle eventuali azioni recuperatorie da esercitare nei confronti dei Clienti, ed all'eventuale azione di usucapione cui abbiamo accennato nel paragrafo dedicato ai beni immobili³, ve ne sono certamente altre due da porre in essere dopo averne eventualmente approfondito gli aspetti della praticabilità e convenienza. La prima nei confronti della Cassa di Risparmio di Carrara (Gruppo CARIGE) ovvero della banca utilizzata dalla società "in bonis" per l'incasso dei canoni di locazione del capannone. In epoca successiva al 5/12/2016 (data corrispondente ai sei mesi anteriori alla sentenza di fallimento) sono affluite sul predetto conto corrente n. 6 rimesse di importo unitario pari ad euro 1.000,00 ciascuna, rimesse da qualificarsi indubbiamente come "solutorie" e che hanno ridotto l'esposizione in maniera consistente e durevole. Non essendovi dubbio che la ORFIN fosse già in stato di insolvenza all'epoca in cui sono intervenute tali rimesse ed altresì che la banca fosse a conoscenza di tale stato, abbiamo formalmente chiesto alla banca stessa la restituzione della somma complessiva di euro 6.000,00 pari al totale delle predette rimesse aventi i requisiti di cui all'art 67 terzo comma lett. b) della Legge Fallimentare. Ad oggi nessuna risposta è pervenuta per cui, tenuto conto anche di quanto diremo tra poco, si ritiene necessario nominare un legale che assista il fallimento in ogni ulteriore attività finalizzata al recupero delle predette somme. Oltre alla restituzione in revocatoria, infatti, abbiamo chiesto alla medesima Banca l'immediata restituzione della complessiva somma di euro 2.688,00, corrispondente all'importo di n. 3 accrediti (di euro 688,00 in data 14/6/2017, di euro 1.000,00 in data 17/7/2017 ed euro 1.000,00 in data 11/8/2017)accreditati sul conto

³ Azione sulla quale ci riserviamo di riferire ulteriormente al comitato dopo alcuni necessari approfondimenti sulle modalità di esercizio dell'azione stessa.

corrente in epoca successiva al fallimento e quindi da considerarsi inefficaci ai sensi dell'art 44 primo comma della Legge Fallimentare. Anche per tale richiesta non abbiamo avuto alcun riscontro dalla Banca CRC (CARIGE) e pertanto si ritiene indispensabile affidare al medesimo legale anche l'incarico di recuperare le somme in oggetto.

La seconda azione da esercitare riguarda la società ORFIN Research & Development SRL (in seguito semplicemente "ORFIN SRL" per distinguerla dalla società fallita ORFIN SNC). Come specificato nella relazione ex art 33 L.F., nel febbraio 2014 la ORFIN SNC comunica al Registro delle Imprese la cessazione dell'attività di riparazione impianti di refrigerazione (*core business* della società) **a far data dal 20/6/2012**, nonché, sempre a partire da quest'ultima data, la cancellazione della ORFIN SNC stessa dall'albo artigiani con contestuale **cessazione del socio Boggia Giovanni dalla carica di responsabile tecnico ex L. 46/90 lett. A, C, D, E** . In stretta aderenza temporale a questi eventi, ovvero in data 26/3/2012, la società ORFIN SRL, costituita in data 1/04/2008 tra i soci [REDACTED] che ne ha rivestito, come vedremo, anche la carica di amministratore unico fino al 21/3/2012) e rimasta fino ad allora inattiva, comunica la Registro delle Imprese di aver iniziato l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti per il riscaldamento e la refrigerazione (attività già svolta anche dalla società fallita) mentre alcuni mesi dopo, e precisamente in data 25/06/2012 la ORFIN SRL inizia anche l'attività di installazione, manutenzione, riparazione trasformazione di impianti di riscaldamento e climatizzazione condizionamento e refrigerazione, divenendo quindi una società che esercita in tutto e per tutto la medesima attività della ORFIN SNC. Particolare di non poco conto, è che l'esercizio della predetta attività di installazione impianti è avvenuto da parte della ORFIN SRL in forza della nomina, quale responsabile tecnico per le attività di cui alle lett. A, C D E del DM 37/2008 (intervenuto in sostituzione della L. 46/90) del sig. Boggia Giovanni che qualche giorno prima, come già

detto, aveva cessato di esercitare tale carica di responsabile per le identiche attività impiantistiche sub lett. A,C,D E, in favore della ORFIN SNC.. Di fatto, come vedremo, proprio dall'anno 2012 il fatturato della ORFIN SNC perde drasticamente consistenza ed è quindi quantomeno lecito ipotizzare che buona parte di tale perdita sia dovuta al concomitante inizio attività della ORFIN SRL con spostamento del fatturato in favore di quest'ultima. La ORFIN SNC già versava in una situazione finanziaria assai compromessa dalla pesante esposizione debitoria accumulata nei confronti degli istituti previdenziali e dell'erario; e ciò può aver consigliato la famiglia Boggia di portare gradualmente a termine l'esperienza imprenditoriale condotta tramite la ORFIN SNC in favore di una ripartenza "al pulito" tramite una nuova realtà societaria. Oltre ad un trasferimento di fatto del "parco clienti" (o almeno di parte di esso) senza alcun corrispettivo, risulta che la ORFIN SNC abbia impiegato il proprio personale dipendente per effettuare lavorazioni in favore della ORFIN SRL; fino all'anno 2014 tali prestazioni risultano regolarmente fatturate mentre per l'anno 2015, pur avendo la ORFIN SNC sostenuto costi del personale per circa euro 94 mila, risulta eseguito un unico lavoro in favore di certa Giglioli Carla per circa euro 11 mila ma nessuna fattura attiva emessa nei confronti della ORFIN SRL; come peraltro questo Comitato potrà confermare essendo composto da lavoratori che all'epoca erano alle dipendenze della ORFIN SNC, è ragionevole ipotizzare che la società fallita abbia impiegato il proprio personale dipendente in favore della ORFIN SRL anche nell'anno 2015. Se tale ipotesi risulterà confermata da riscontri oggettivi e/o conoscenza diretta da parte del personale dipendente stesso, si preferirà, anche in questo caso, percorrere innanzitutto la soluzione transattiva relativamente alla quale chiederemo eventualmente al Comitato specifica autorizzazione ad integrazione del presente programma di liquidazione; nel solo caso in cui la soluzione bonaria non fosse praticabile, si riferirà al Comitato circa l'opportunità di

promuovere un azione giudiziale nei confronti della ORFIN SRL chiedendone eventualmente specifica autorizzazione.

5. POSSIBILITÀ DI CESSIONE UNITARIA DELL'AZIENDA, DI SINGOLI RAMI O DI RAPPORTI GIURIDICI IN BLOCCO.

Cessione dell'azienda o di singoli rami

Il complesso aziendale è da tempo ormai disgregato e quindi impossibile da realizzare.

6. PREVISIONI DI INCASSO E DI SODDISFACIMENTO PER I CREDITORI CONCURSUALI.

La liquidazione sarà completata nel termine di legge di due anni salvo che sia indispensabile avviare azioni giudiziali che richiedano tempi maggiori. In tal caso sarà valutata l'ipotesi di chiusura anticipata ex art. 118 secondo comma L.F.

In particolare:

- la vendita dei beni immobili potrà essere effettuata nel termine di anni 2;
- La vendita dei beni mobili potrà essere effettuata nel termine di anni 1;
- Per l'incasso dei crediti e per l'eventuale transazione con la società ORFIN Research & Development SRL RESARCH si indica un termine di anni 1;
- Si indica un termine di anni 2 per il recupero delle somme illecitamente incassate dalla banca Cassa di Risparmio di Carrara.

7. NECESSITA' DI COLLABORAZIONI

Riguardo all'ausilio di collaboratori, oltre al perito stimatore ed al legale cui affidare le eventuali procedure recuperatorie e revocatorie nonché

l'azione di usucapione nelle ipotesi meglio descritte al paragrafo 4, si ritiene possibile, in relazione all'esito delle valutazioni peritali riguardanti i beni mobili e previa autorizzazione del giudice delegato, affidare a società specializzata in vendite telematiche la procedura competitiva di vendita dei beni mobili stessi. Su quest'ultimo punto ci riserviamo all'esito della valutazione dei beni mobili.

8.CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, a norma dell'art. 104-ter, primo comma, L.F.

Si sottopone

Il programma di liquidazione che precede all'approvazione di questo Spett.le comitato dei creditori, sottolineando che, a norma del quinto comma dell'art 104-ter L.F., il comitato dei creditori può proporre al curatore modifiche al programma stesso. Il tutto compilando il prospetto/i in calce e restituendolo/i al curatore).

Massa, 21/02/2018

Il Curatore

Dott. Florio Bertilorenzi

Approvazione programma di liquidazione	
Il sottoscritto _____	
nella qualità di membro del Comitato dei Creditori del fallimento di ORFIN SNC.	APPROVA / NON APPROVA (1)
	(cancellare la voce che non interessa)
Il programma di liquidazione predisposto dal Curatore del fallimento.	
Firma _____	

Nel caso si intendano proporre modifiche completare l'ulteriore prospetto::

Si ritiene tuttavia di proporre le modifiche di seguito elencate :

NOTA 1) LIMITATAMENTE ALL'AZIONE STRAGIUDIZIALE VS ORFIN₁₂SRL
IL SOTTOSCRITTO SI ASTIENE DALL'AUTORIZZAZIONE

NESSUNA

Massa, li _____

NESSUNA

Massa, li _____

l'azione di usucapione nelle ipotesi meglio descritte al paragrafo 4, si ritiene possibile, in relazione all'esito delle valutazioni peritali riguardanti i beni mobili e previa autorizzazione del giudice delegato, affidare a società specializzata in vendite telematiche la procedura competitiva di vendita dei beni mobili stessi. Su quest'ultimo punto ci riserviamo all'esito della valutazione dei beni mobili.

8.CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, a norma dell'art. 104-ter , primo comma, L.F.

Si sottopone

Il programma di liquidazione che precede all'approvazione di questo Spett.le comitato dei creditori, sottolineando che, a norma del quinto comma dell'art 104-ter L.F., il comitato dei creditori può proporre al curatore modifiche al programma stesso. Il tutto compilando il prospetto/i in calce e restituendolo/i al curatore).

Massa, 27/02/2018

Il Curatore

Dott. Florio Bertilorenzi

Approvazione programma di liquidazione	
Il sottoscritto _____	
nella qualità di membro del Comitato dei Creditori del fallimento di ORFIN SNC.	APPROVA / NON APPROVA
	(cancellare la voce che non interessa)
Il programma di liquidazione predisposto dal Curatore del fallimento.	
Firma _____	

Nel caso si intendano proporre modifiche completare l'ulteriore prospetto::

Si ritiene tuttavia di proporre le modifiche di seguito elencate :

NESSUNA

Massa, li _____